

(SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO DI CREDITO)

ATTESTAZIONE

Attestazione rilasciata ai sensi degli art. 80, comma 8 del Codice della Strada e art. 239, comma 2 lettera b), del Regolamento di esecuzione.

A richiesta della (1) _____ con sede in _____ (e per conto della sede secondaria di _____ (città ed indirizzo) della medesima Società) (2), la sottoscritta Filiale di _____ della Banca/Società Finanziaria (3) _____ con sede in _____ attesta, ai fini del requisito della capacità finanziaria della richiedente, di aver concesso alla predetta _____ affidamenti per complessivi € _____ sotto le varie forme tecniche (4).

(Timbro - Denominazione dell'Istituto di Credito)

Filiale di _____

(Firma, generalità e qualifica di chi sottoscrive)

Note:

1. Indicare se trattasi di impresa singola o società o Consorzio. Nel caso di società o Consorzio specificare se trattasi di sede principale o secondaria.
2. Solo nel caso che ricorra.
3. Indicare il caso che ricorre. Ai sensi dell'art. 239, comma 2 lettera b), l'attestazione di affidamento è rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro.
4. Riguardo la forma tecnica dell'affidamento, nel caso l'attestazione sia rilasciata da **società finanziaria iscritta nel solo elenco generale di cui all'art. 106 TUB**, è necessario integrare l'attestazione secondo le indicazioni contenute nell'allegato avviso alla utenza .

N.B. affidamenti per complessivi € 154.937,07 (impresa singola) – Vedasi DM 6.4.1995 n. 170.

Oggetto: dimostrazione del requisito della capacità finanziaria in materia di Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica e Officine di Revisione

AVVISO ALL'UTENZA

Si riporta di seguito stralcio di quanto chiarito dalla Banca d'Italia al riguardo delle attestazioni in materia di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria rilasciate da Società Finanziarie iscritte solo nell'elenco generale ex art. 106 TUB.

(...)

Con riferimento a quanto rappresentato, si ha presente che l'attività di concessione del credito in qualunque forma è riservata, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB. I medesimi intermediari finanziari, al ricorrere delle condizioni determinate in via generale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si iscrivono anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB.

Con decreto 17 febbraio 2009, n. 29 il MEF ha:

- confermato che il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico rientra tra le forme di concessione del credito riservate agli intermediari finanziari (cfr. art. 3, comma 1, lett. f del citato D.M.);**
- introdotto, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lett. b) del TUB, specifici requisiti per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie (cfr. art. 11 del D.M.);**
- subordinato l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o comunque rilevante all'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ed al rispetto di ulteriori requisiti (cfr. art. 16 del D.M.).**

Ciò premesso, si conferma che al momento nessuna società finanziaria iscritta nel solo elenco generale ex art. 106 TUB rispetta le condizioni previste dall'art. 11 del D.M. 29/2009 per l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di rilascio di garanzie.

Per quanto attiene poi al quesito formulato da codesta Amministrazione, si ha presente che le attestazioni di capacità finanziaria di cui all'art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495 sono rilasciate compilando un modulo – accluso alla citata nota di codesta Provincia – in base al quale la società finanziaria dichiara di aver concesso all'impresa interessata affidamenti “sotto le varie forme tecniche”.

La dichiarazione contenuta nello schema di attestazione rinvia a una valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente svolta in precedenza dall'intermediario a seguito della quale quest'ultimo abbia, tra le diverse forme tecniche:

- effettivamente erogato all'impresa un finanziamento per cassa;**
- concesso all'impresa una garanzia o fideiussione per impegni da onorare in via successiva.**

Nel secondo caso, l'operazione presuppone il rispetto dei requisiti di cui all'art. 11 del D.M. 29/2009 da parte della società che sottoscrive l'attestazione.

In conseguenza delle suindicate precisazioni lo scrivente ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB **solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l'affidamento all'impresa è stato concesso nella forma tecnica di: effettiva erogazione di un finanziamento per cassa.** In assenza di tale indicazione, così come nel caso venga indicato genericamente che l'affidamento è stato concesso **“sotto le varie forme tecniche”**, l'attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell'elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

La lista di tali soggetti è consultabile sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo:

www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/art-106/consultazione-elenco.

Si evidenzia che le medesime considerazioni su espresse al riguardo delle attestazioni rilasciate in materia di Officine di Revisione valgono anche relativamente alle attività di Autoscuole, Studi di Consulenza e Scuole Nautiche, stante la perfetta analogia delle norme che, in tali materie, disciplinano la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria mediante attestazione di avvenuta concessione di affidamenti rilasciata da società finanziaria.